



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio VII Contenzioso

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
- Uffici Contenzioso -
LORO SEDI
PEC

**Oggetto: Contenzioso seriale concernente l'aggiornamento delle Graduatorie d'istituto e circolo (GI) – D.M. n. 374/17
Favorevole pronuncia Cons. Stato n. 4503/2018**

Con riferimento al contenzioso epigrafato, come promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell'inserimento nella II fascia delle GI riservata ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento, si partecipa l'intervenuta resa, da parte del Consiglio di Stato, di sentenza favorevole a questa Amministrazione, meglio precisata in oggetto.

Richiesto di giudizio in seguito all'appello promosso dalla difesa erariale avverso la nota sentenza TAR Lazio n. 9234/17, il Collegio adito, dall'esame della normativa applicabile alla fattispecie in esame, ha ritenuto che *«non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante. Come questa Sezione ha più volte avuto modo di affermare in sede cautelare (da ultimo, ordinanze 6 luglio 2018, n. 3087; aprile 2018, n. 1587) non risulta infatti che le parti resistenti abbiano seguito uno dei percorsi ordinari o speciali sopra riportati. Né il valore abilitante può desumersi, come ritenuto dal primo giudice, dal decreto ministeriale 30 giugno 1998, n. 39, in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso. Non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici, previsti dalla normativa sopra riportata, perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle seconde nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia. 6.– L'accoglimento del motivo di appello sopra riportato impone la trattazione del motivo riproposto con il quale si deduce l'illegittimità del decreto ministeriale nella parte in cui non ha considerato che la parte appellante non è stata messa in grado di ottenere l'abilitazione per non avere l'amministrazione attivato le procedure ordinarie di abilitazione. Il motivo non è fondato. L'accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l'abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale. Ma la*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio VII Contenzioso

suddetta mancanza non può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l'insegnamento. Si tratterebbe di una finzione giuridica priva di fondamento giustificativo».

La pronuncia allegata sembrerebbe, allo stato, preludere ad un futuro orientamento giurisprudenziale favorevole a questa Amministrazione.

Pertanto, si raccomanda volervi offrire ottemperanza, previa assunzione degli opportuni provvedimenti ad individuarsi per la parte di rispettiva competenza, atteso il numero di soggetti interessati, e resistere alle azioni giudiziali intentate avverso l'Amministrazione ai fini dell'inserzione pretesa dalla nominata categoria di ricorrenti, alla luce delle surriportate motivazioni, che hanno ritenuto meritevoli di accoglimento le argomentazioni fornite da questa Direzione Generale.

Si resta, in ogni caso, a disposizione per qualsivoglia delucidazione a ritenersi necessaria e si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione a prestarsi.

IL DIRIGENTE Regg.

Dott. Filippo Serra

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993*